

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 25 giugno 2010

Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale. (10A10245)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile»;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare nel corso degli ultimi due anni sul territorio nazionale con numerose positivita' per virus influenzale a bassa patogenicita' nelle Regioni del Nord e Centro Italia;

Rilevato che il settore rurale, in forza della propria tipologia, potrebbe svolgere un ruolo epidemiologico rilevante nella incursione di virus influenzale nel settore industriale, in funzione del rischio derivante da eventuali correlazioni epidemiologiche tra il serbatoio naturale dei virus influenzali e gli allevamenti industriali, nonche' dalla movimentazione nel circuito rurale extraregionale di potenziali volatili infetti, di materiali contaminati, di attrezzature, di veicoli e di personale;

Considerato che il circuito avicolo rurale e' un settore molto complesso della filiera avicola italiana con un notevole impatto socio-economico, anche perche' l'abitudine ad allevare volatili e' molto diffusa nelle zone rurali e peri-urbane;

Considerato che l'attivita' di monitoraggio ha permesso di individuare due epidemie di LPAI H7N3, nel 2007 e nel 2009 che hanno riguardato principalmente il settore rurale e marginalmente quello industriale per i molteplici collegamenti esistenti tra gli stessi;

Rilevata la difficolta' di controllare l'infezione una volta entrata nel circuito rurale con l'inevitabile rilevamento di numerosi focolai secondari nel pollame da cortile;

Rilevata l'opportunita' pertanto di adottare un Piano di controllo sanitario e di gestione dei rischi rilevati nel settore avicolo rurale introducendo tra l'altro l'attuazione di misure di biosicurezza nonche' un sistema di accreditamento delle strutture che commercializzano in ambito extraregionale;

Considerato che il Piano e' stato condiviso con le Regioni e Province Autonome e le Associazioni di categoria del settore avicolo;

Acquisito il parere tecnico n. 1/ 2010 del 24 maggio 2010 del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Decreta:

Art. 1

1. E' resa obbligatoria sull'intero territorio nazionale

l'attuazione del Piano di cui all'allegato A del presente decreto, concernente «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale».

2. Eventuali modifiche all'allegato A di cui al comma 1, possono essere adottate dalla Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, tenuto conto del parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

3. Il Ministero della salute verifica, di concerto con le Regioni e Province Autonome, l'attuazione del Piano.

## Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 25 giugno 2010

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona dei beni culturali registro n. 12 foglio n. 252

## Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale

### 1. DEFINIZIONI

- «Pollame»: animali di cui all'art. 2, punto 2 lettera a) del DPR 587/93 con l'esclusione dei piccioni;
- «filiera avicola rurale»: l'insieme degli allevamenti avicoli rurali e delle aziende avicole che detengono, allevano o commercializzano animali destinati agli allevamenti rurali;
- «allevamento rurale»: inteso come luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all'autoconsumo;
- «allevamento di svezzamento: allevamento in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato a aziende della filiera avicola rurale;
- «commerciante»: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72 ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
- «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività;
- «unità epidemiologica»: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso allevamento, per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali;
- «vuoto sanitario»: periodo non inferiore ai 3 gg che intercorre tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
- «vuoto biologico»: periodo non inferiore a 8 gg che intercorre tra lo svuotamento ed il ripopolamento.

### 2. REQUISITI DI BIOSICUREZZA

Tutti gli allevamenti di svezzamento devono garantire il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'OM 26/08/2005 e s.m, e i.


### 3. ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE CHE COMMERCIALIZZANO IN AMBITO EXTRA-REGIONALE

Le aziende che commercializzano gli animali in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate, in particolare:

#### Requisiti Strutturali

I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

- unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;
- pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
- efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.



- aree di alimentazione al chiuso

Inoltre l'allevamento deve essere dotato di:

- barriere posizionate all'ingresso dell'azienda idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
- area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento.
- punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento (arco di disinfezione);
- zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detersivi, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda) da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori;

### Requisiti Gestionali

L'allevatore deve assicurare lo svolgimento delle seguenti azioni:

- dotarsi di registro di carico/scarico informatizzato sul quale, per ciascuna partita di animali commercializzata, devono essere riportati:
  - la specie
  - il numero di animali
  - la provenienza e la destinazione
  - la data della movimentazione

I dati di cui sopra devono essere trasmessi, con frequenza mensile, su supporto informatico ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio. Tuttavia, le Regioni e Province Autonome, sulla base della valutazione del rischio relativo alle attività insistenti sul proprio territorio, hanno la facoltà di stabilire frequenze diverse di trasmissione dei dati che non superino in ogni caso i tre mesi;

- redigere regolare Mod.4 per i volatili movimentati;

Inoltre

- gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie;
- il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;
- la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento;
- possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale;
- divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;
- obbligo di informazione e addestramento del personale rispetto alle norme minime di biosicurezza;

I Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta degli interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui sopra e mediante rilascio di apposita certificazione, accreditano gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale. Il mancato rispetto dei requisiti di cui sopra, comporta la sospensione dell'accreditamento fino alla rimozione della non-conformità rilevata.



#### **4. PULIZIA E DISINFEZIONE -VUOTO BIOLOGICO E SANITARIO**

E' prevista l'applicazione di quanto prescritto nell'Allegato A dell'O.M. 10 ottobre 2005 di modifica ed integrazione dell'O.M. 26 agosto 2005.

Tutti gli interventi di disinfezione devono essere riportati su apposito registro.

Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono essere puliti e disinfettati.

#### **5. PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI**

Tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte le altre aziende l'autorizzazione viene rilasciata, su specifica richiesta da parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente verificata, in particolare, la presenza dei requisiti strutturali di cui all'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i.

Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 o mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome del destinatario
- Indirizzo
- Numero e specie degli avicoli
- Data di vendita

Per accedere a fiere e mercati gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale.

#### **Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati**

- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo.

#### **6. ACCERTAMENTI SANITARI**

Gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico, almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità:

- specie a rischio
- animali di età più elevata in rapporto alla categoria
- animali allevati all'aperto



- animali rientrati da fiere, mostre e mercati
- altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale

Gli accertamenti diagnostici devono essere effettuati con la seguente frequenza:

- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (l'esito di tali prelievi deve essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali)
- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere modificata mediante piani regionali che devono comunque rispettare le modalità previste dal piano di sorveglianza nazionale.

## 7. CONTROLLI UFFICIALI

Per il rilascio dell'accreditamento alla commercializzazione extra regionale e dell'autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere/mercati, gli allevamenti di svezzamento devono essere sottoposti ad un sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti per la verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti ai precedenti punti.

Dopo il rilascio dell'accreditamento, tali requisiti devono essere verificati, dal competente Servizio Veterinario con apposito sopralluogo, almeno 2 volte/anno.

In tutti gli altri allevamenti di svezzamento il Servizio veterinario deve comunque effettuare almeno un sopralluogo all'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, le cadenze di tali verifiche possono essere aumentate mediante piani regionali.

### Fiere e Mercati

Oltre a quanto previsto dagli artt. 18 a 22 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/54, i Servizi Veterinari almeno 4 volte l'anno devono effettuare un sopralluogo presso fiere/mercati avicoli con le modalità previste dall'art. 18 DPR n.320/54, al fine di verificare il puntuale rispetto da parte degli operatori economici delle disposizioni previste per potere partecipare a tali eventi.

Qualora l'esito di tali sopralluoghi dia esito sfavorevole, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, nel caso di gravi inadempienze, viene ritirato il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviato al servizio veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell'accreditamento o dell'autorizzazione almeno 15 gg.

10A10245

